Penale Sent. Sez. 4 Num. 38769 Anno 2026
Presidente: MONTAGNI ANDREA
Relatore: DELLA VALLE FRANCESCA
Data Udienza: 21/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
[redacted] nato a Foligno il 24/09/1997

avverso la sentenza del 17/02/2026 della Corte d'appello di Perugia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Della Valle;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Francesca Ceroni che ha concluso per l'inammisibilità del ricorso

è presente l'avvocato Fatello Andrea del foro di Tivoli, in sostituzione *ex* art. 102 cod. proc. pen., per delega orale, dell'avvocato Conti Vissia del foro di Roma in difesa di [redacted] che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17/02/2026, la Corte di appello di Perugia si pronunciava sul gravame nel merito proposto dal Pubblico ministero, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Spoleto del 11/11/2023, che aveva assolto [redacted] dal reato a lui ascritto.

Con tale pronuncia la Corte territoriale ne dichiarava la penale responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110, 112, n. 4, 624-*bis*, commi 1 e 3, e

625, comma 1, n. 4, cod. pen. in concorso con [redacted] (minore di età, per cui si procedeva separatamente), esclusa l'aggravante della destrezza e previa concessione delle attenuanti generiche valutate come equivalenti alla residua aggravante di aver partecipato al fatto con una persona minore degli anni diciotto o essersene comunque avvalso, condannandolo alla pena di uno e mesi sei di reclusione ed euro 350,00 di multa.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione [redacted], deducendo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc pen. per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 56, commi 1 e 3, 110, 624-*bis* e 614 cod. pen., nonché dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente sostiene che la mera presenza di [redacted] e [redacted] sul terrazzo di un immobile altrui non sia idonea a configurare il tentativo di furto in abitazione, potendo, semmai, configurare il differente delitto di cui all'art. 614 cod. pen. E ciò in quanto nessuno degli atti posti in essere dai due ragazzi sarebbe idoneo a porre pericolo il bene giuridico protetto dall'art. 624-*bis* cod. pen. come provato in particolare sia dal mancato rinvenimento del trapano – e, quindi, dall'assenza di strumenti idonei a rendere possibile un'effrazione –, che dalla totale mancanza di segni di effrazione su infissi o altre superfici dell'abitazione. Considerando altresì l'impossibilità di accertare le ragioni per cui i soggetti si erano allontanati dal luogo ove si trovavano, nel caso di specie, si verterebbe in un'ipotesi di desistenza volontaria, potendosi, semmai, configurare il differente delitto *ex* art. 614 cod. pen.

Con il secondo motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine a quanto statuito dal Tribunale per i minorenni di Perugia con la sentenza n. 13 del 28/06/2023 relativa al procedimento penale posto in essere nei confronti di [redacted], imputato per i medesimi fatti per cui veniva condannato il ricorrente.

Tale sentenza, soggetta a valutazione ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. (in quanto definitiva e relativa agli stessi fatti per cui si procedeva in appello nei confronti di [redacted]), assolveva l'imputato perché il fatto non costituisce reato per assenza di prova della circostanza che, nel momento in cui i soggetti si trovavano sul terrazzo dell'abitazione, essi avessero la possibilità di forzare la finestra ed entrare nell'appartamento e avessero, poi, interrotto l'azione in quanto sorpresi da un soggetto terzo, non risultando, peraltro, con certezza se avessero in mano un oggetto idoneo ad aprire la finestra

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dell'appartamento e, quindi, se avessero la possibilità di compiere atti dotati di una potenzialità offensiva effettiva tale da mettere in pericolo il bene giuridico tutelato dall'art. 624-*bis* cod. pen.

2.2. Il ricorrente ha chiesto, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata, in via principale, perché il fatto non costituisce reato e per evitare un contrasto di giudicati, e, in via subordinata, previa riqualificazione del fatto quale violazione di domicilio, per mancanza della querela quale condizione di procedibilità.

3. Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti hanno rassegnato le conclusioni come in epigrafe riportato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, in quanto il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti, con assorbimento delle restanti censure.

2. Occorre premettere che, in questa sede, sono inammissibili tutte le doglianze che lamentano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; ma anche in motivazione, Sez. 4, n. 558 del 15/11/2025, Rahaman, non mass.).

Ciò premesso, secondo costante giurisprudenza, ai fini della rilevanza penale e della punibilità del tentativo, ciò che rileva è l'idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell'obiettivo delittuoso, nonché la univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione *ex ante* in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta (Sez. 5, n. 7341 del 21/01/2015, Rv. 262768; Sez. 2, n. 17503 del 10/04/2024, Mikautadze, non mass.).

La valutazione della idoneità degli atti va effettuata non in relazione ad un criterio probabilistico, bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone e implica la individuazione di atti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dotati di un'effettiva e concreta potenzialità lesiva, ossia una rilevante attitudine degli atti stessi, alla luce di una valutazione prognostica effettuata non dal punto di vista del soggetto agente, bensì nella prospettiva del bene protetto (Sez. 1, n. 40058 del 24/09/2008, Rv. 241649). Tuttavia, il concetto di idoneità, in sé e per sé considerato, non appare sufficiente ai fini della rilevanza penale della condotta, in quanto un atto può, ontologicamente, apparire potenzialmente idoneo a conseguire una pluralità di risultati, per cui solo la sua univoca direzione a provocare proprio il risultato criminoso voluto dall'agente si pone in linea con il principio di offensività del fatto.

3. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, la sentenza impugnata appare lacunosa proprio nella misura in cui non ha fornito alcuna argomentazione in ordine ai requisiti strutturali della fattispecie di tentativo di furto in abitazione, non essendosi soffermata a valutare l'idoneità e l'univocità degli atti posti in essere, risolvendosi la motivazione in una descrizione della vicenda storica e nel riconoscimento dell'univocità degli atti posti in essere, ritenendo evidente lo scopo furtivo dell'abusiva introduzione, senza verificare la loro concreta idoneità a porre in pericolo il bene protetto (vedi, in tema, Sez. 2, n. 17503 del 10/04/2024, Mikautadze, non mass.).

Tale *iter* argomentativo non è sufficiente, alla luce dei criteri e dei principi in precedenza ripercorsi, a fornire adeguato sostegno motivazionale a una ricostruzione della vicenda che sia rispettosa del canone fondamentale dell'offensività del fatto

Va sul punto osservato che, per quanto esposto nell'impugnata sentenza, l'unico testimone, nel corso del giudizio di primo grado, «[a] seguito di contestazioni di quanto all'epoca dei fatti dichiarato, aveva confermato la ricostruzione dell'episodio come proposto dai testimoni di P.G. Ha confermato come avesse chiamato il 112 in quanto aveva visto due persone sul terrazzo di un'abitazione che, all'apparenza, stavano tentando di entrare all'interno "per fare un furto". Ha inoltre confermato contro all'epoca dei fatti aveva riferito e cioè che era rimasto in contatto con il 112 tenendo sotto controllo i due i quali, probabilmente, lo avevano notato tanto che erano scesi velocemente dal terrazzo, passando per la grondaia ed erano saliti a bordo di uno scooter di cui aveva preso la targa. Dopo pochi minuti erano sopraggiunte due pattuglie della Polizia ed aveva riferito agli agenti che due ladri avevano imboccato via dei Cappuccini. Aveva inoltre ricordato come, all'epoca, avesse riconosciuto l'imputato [redacted] in fotografia, confermando l'individuazione in allora eseguita, individuazione che non venne ripetuto in udienza» (pagg. 4 e 5 della sentenza).

A ciò aggiungasi che, come riferito sempre dalla Corte territoriale,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

«[e]scusso di nuovo dalla Cor[t]e di Appello il [redacted] ha ribadito quanto emerso fin dal giudizio di primo grado: ha ribadito infatti come avesse chiamato il 112 in quanto aveva visto due persone che salivano su di un terrazzo tramite la grondaia, sembrandogli come avessero in mano un cacciavite e un trapano, e come stessero tentando di aprire una serranda; quando si erano accorti della sua presenza avevano riposto gli oggetti che avevano con loro e, velocemente, erano scesi. Aveva notato i due che fuggivano a bordo di un ciclomotore, di cui aveva preso il numero di targa, e che avevano imboccato via dei Cappuccini e come avesse informato il 112 della direzione che i due avevano preso» (pag. 5 della sentenza).

Orbene, per quanto emerge dai passi della sentenza sopra riportati, emerge un'incertezza di fondo sulla ricostruzione della vicenda: il [redacted] segnala che i ragazzi, «all'apparenza, stavano tentando di entrare all'interno "per fare un furto" [e], probabilmente, lo avevano notato tanto che erano scesi velocemente dal terrazzo». Tale incertezza emerge anche in sede di nuova escussione dinnanzi alla Corte d'appello, posto che egli, analogamente a quanto affermato in primo grado, riferisce ciò che gli è «sembra[to]», in sostanza riportando la propria impressione rispetto alla scena svoltasi innanzi a lui («sembrandogli come avesse in mano un cacciavite e un trapano, e come stessero tentando di aprire una serranda; quando si erano accorti della sua presenza avevano riposto gli oggetti che avevano con loro e, velocemente, erano scesi.»).

Inoltre, dalla sentenza non emerge che i due fossero in possesso di arnesi da scasso, stante la perplessa affermazione sul punto del [redacted] e il mancato rinvenimento di essi da parte degli agenti di polizia che, intervenuti nell'immediatezza del fatto, rinvenivano unicamente dei guanti e una torcia.

E, dunque, se pure è indubbio che i due imputati hanno cercato di introdursi abusivamente nell'immobile, scavalcando la recinzione e salendo su una grondaia, non può affermarsi che essi abbiano posto in essere atti idonei a realizzare un furto in abitazione, in quanto l'azione si è rivelata inoffensiva e si è interrotta in una fase preparatoria in cui non risulta neppure individuabile in maniera certa l'obiettivo specifico del progetto criminoso (così la già richiamata Sez. 2, n. 17503 del 10/04/2024, Mikautadze, non mass.).

4. Alla luce di tali elementi si impone di qualificare la condotta come violazione di domicilio ai sensi degli artt. 614 cod. pen., essendosi i due introdotti abusivamente su un terrazzo di una villetta senza esserne autorizzati (analogamente alla più volte citata Sez. 2, n. 17503 del 10/04/2024, Mikautadze, non mass.).

Con la conseguenza che, trattandosi di reato procedibile a querela della

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

persona offesa, non rinvenibile in atti, e non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., si impone l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio in quanto il reato di violazione di domicilio, in cui la condotta ascritta all'imputato deve essere più correttamente inquadrata, non era perseguibile per mancanza della condizione di procedibilità.

P.Q.M.

Qualificato il fatto ai sensi dell'art. 614 cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale e' improcedibile per difetto di querela.

Così è deciso, 21/10/2026

Il Consigliere estensore Il Presidente

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale